DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2002

che modifica per la terza volta la decisione 2002/383/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo

[notificata con il numero C(2002) 3681]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/790/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ([3]), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Focolai di peste suina classica si sono manifestati in alcune zone frontaliere della Francia, della Germania e del Lussemburgo.

(2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altre parti della Comunità in seguito agli scambi di suini vivi.

(3) La Francia, il Lussemburgo e la Germania hanno preso i provvedimenti opportuni nel quadro della direttiva 2001/89/CE.

(4) La Commissione ha adottato la decisione 2002/383/CE ([4]), modificata da ultimo dalla decisione 2002/625/CE ([5]), recante misure protettive contro la peste suina classica in Francia, in Germania e nel Lussemburgo.

(5) Tenuta presente l'evoluzione della situazione epidemiologica dei suini selvatici in Germania e in Francia, è opportuno modificare leggermente la zona in cui si applicano tali misure. Occorre quindi modificare in conformità la decisione 2002/383/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2002/383/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([2]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
([3]) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.
([4]) GU L 136 del 24.5.2002, pag. 22.
([5]) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 35.

ALLEGATO

Francia:

— il territorio del dipartimento Moselle situato a nord: i) della strada D 855 a partire dalla frontiera con la Germania fino alla città di Koenigsmacker; ii) del fiume Mosella dalla città di Koenigsmacker fino alla città di Thionville; e iii) dell'autostrada A30 dalla città di Thionville fino al confine con il dipartimento Meurthe-et-Moselle.

— Il territorio del dipartimento Meurthe-et-Moselle situato a nord dell'autostrada A30/strada nazionale N52, dal confine con il dipartimento Mosella fino alla città di Longwy, alla frontiera con il Belgio.

Germania:

— L'intero territorio della Renania-Palatinato, escluse le zone ad est del fiume Reno.

— Nella Saar: nelle circoscrizioni (Kreise) di Merzig-Wadern: Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen,Wadern; nella circoscrizione (Kreis) di Saarlouis: Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz, Saarlouis; nella circoscrizione (Kreis) di Sankt Wendel: Nonnweiler, Nohfelden, Tholey.

— Le seguenti zone della Renania settentrionale-Vestfalia: la città di Aachen; nella circoscrizione (Kreis) di Aachen: Monschau, Stollberg, Simmerath e Roetgen; nella circoscrizione (Kreis) di Düren: Heimbach, Nideggen, Hürtgenwald e Langerwehe; nella circoscrizione (Kreis) di Euskirchen: Schleiden, Bad Münstereifel, Mechernich, Euskirchen, Kall, Nettersheim, Hellenthal, Dahlem, Blankenheim e Zülpich; nella circoscrizione (Kreis) di Rhein-Sieg: Rheinbach, Meckenheim e Swisttal.

Lussemburgo:

— L'intero territorio.